

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(8 luglio 2002)

Il governo irlandese, come qualsiasi governo degli Stati membri ha il diritto di presentare e difendere la sua opinione al Consiglio, nel contesto del processo decisionale per l'adozione di normative comunitarie e può scegliere di votare a favore o contro qualsiasi proposta legislativa. Una posizione assunta in un dato campo non ha conseguenze per altri settori. Ciò vale ovviamente anche per le decisioni concernenti il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo e i suoi programmi specifici.

(2002/C 301 E/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1775/02
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione**

(24 giugno 2002)

Oggetto: Attività dei mezzi di comunicazione: concessione di licenze radiotelevisive, aiuti statali e pubblicità

L'articolo 6 del trattato UE tutela il principio della pluralità e della libertà dei mezzi di comunicazione. Ciononostante, contrariamente a tale principio, il Consiglio nazionale della radiotelevisione (ESP) greco ritarda la concessione delle licenze televisive e non completa il quadro istituzionale dell'organizzazione e dell'attività delle emittenti.

In considerazione del Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e della concessione di aiuti statali alle emittenti radiotelevisive in Grecia, si prega la Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. In che misura viene garantito il rispetto del principio del pluralismo, quando si verificano in Grecia situazioni come sopra indicato? Quali iniziative intende adottare la Commissione affinché le attività del Consiglio nazionale della radiotelevisione nel quadro delle concessioni delle licenze radiotelevisive siano compatibili con il diritto comunitario?
2. Qual è il regime di finanziamento delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Grecia e in che misura tale sistema di finanziamento non influirà sul regolare andamento del mercato, senza comportare alcuna distorsione concorrenziale conformemente al Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri?
3. A quanto ammonta il volume degli aiuti statali concessi ai mezzi di comunicazione statali e privati nei paesi membri e più specificatamente in Grecia, e in che misura ciò non pregiudica il principio della parità e le regole di funzionamento del mercato?
4. Qual è il volume delle entrate dei mezzi di comunicazione statali e privati provenienti dalla pubblicità rispetto al totale del mercato della pubblicità nei quindici paesi membri dell'UE, e più specificatamente in Grecia?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(29 luglio 2002)

1. La Commissione esamina attualmente, a seguito della presentazione di una denuncia, la concessione delle licenze di radiodiffusione in Grecia. Poiché al riguardo la situazione è spesso alquanto complessa, la Commissione non è ancora in grado di affermare se si presentino problemi di rilievo attinenti il diritto comunitario.
2. In base alla legislazione greca, il finanziamento dell'organismo pubblico di radiodiffusione che assolve una funzione di servizio pubblico è assicurato da sovvenzioni pubbliche, da un canone e da altre entrate derivanti soprattutto dalla pubblicità.

Nel 1997 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le autorità greche riservano un trattamento preferenziale all'ente pubblico di radiodiffusione, in quanto esso è il solo a essere finanziato dal canone e i suoi dipendenti beneficiano di un regime pensionistico particolarmente vantaggioso, finanziato da una tassa sulla pubblicità.

La Commissione esamina attualmente queste disposizioni alla luce della comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione⁽¹⁾.

In questa fase, la Commissione non può pronunciarsi sui risultati della sua indagine.

3. La Commissione non dispone di informazioni complete sui livelli attuali di finanziamento pubblico negli Stati membri, ma alcune osservazioni possono essere formulate. L'ammontare dell'aiuto pubblico varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro e dipende in larga misura dal sistema di finanziamento adottato dagli Stati membri per remunerare gli organismi di radiodiffusione che svolgono funzioni di servizio pubblico. Nella maggior parte degli Stati membri gli enti pubblici di radiodiffusione sono finanziati tramite un sistema duplice basato su sovvenzioni pubbliche ed introiti di attività commerciali (principalmente la pubblicità). In alcuni Stati membri gli enti pubblici di radiodiffusione sono soggetti a vincoli di legge per quanto riguarda gli introiti di attività commerciali. In altri, le emittenti pubbliche e private sono soggette alle stesse norme. Le restrizioni imposte quanto alla possibilità di fruire di introiti commerciali potrebbero aumentare la necessità di un finanziamento pubblico, riducendo nel contempo la distorsione della concorrenza sui mercati commerciali (come il mercato pubblicitario).

Gli Stati membri sono liberi di scegliere il modo di finanziamento dei servizi pubblici di radiodiffusione, ma la Commissione ha il compito di verificare se la remunerazione corrisposta dallo Stato per la prestazione di un servizio pubblico definito è proporzionata ai costi netti supplementari.

I criteri seguiti dalla Commissione nel valutare gli aiuti alle emittenti, pubbliche o private, che svolgono una funzione di servizio pubblico, sono precisati nella citata comunicazione della Commissione.

Gli aiuti di Stato alle emittenti pubbliche sono ammessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- una definizione chiara e precisa di servizio pubblico nel settore della radiodiffusione;
- la funzione di servizio pubblico deve essere stata affidata ad una o più imprese mediante un atto ufficiale;
- il finanziamento pubblico deve essere limitato a quanto necessario all'adempimento della funzione di servizio pubblico (proporzionalità). In quanto beneficiano di aiuti di Stato ed esercitano anche attività che non rientrano nel servizio pubblico, gli enti pubblici di radiodiffusione sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dalla «direttiva trasparenza»⁽²⁾. La separazione dei conti è per la Commissione uno strumento per verificare l'esistenza di eventuali sovvenzioni incrociate tra le attività di servizio pubblico e le attività commerciali. L'obbligo della contabilità separata non si applica alle emittenti di servizio pubblico le cui attività siano limitate alla prestazione di servizi di interesse economico generale;
- è inoltre auspicabile che un'autorità competente o un organismo designato verifichino l'applicazione di queste condizioni.

4. Secondo le ultime statistiche pubblicate dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo di Strasburgo, nel 2000 il valore del mercato pubblicitario della Comunità era pari a 67 164 milioni di euro. La pubblicità televisiva rappresentava il 38 % circa di questa somma, la pubblicità radiotrasmessa il 6 % circa, giornali e riviste il 49 % circa e la pubblicità nei luoghi pubblici e nei mezzi di trasporto la parte restante.

Per quanto riguarda la Grecia, le cifre sono le seguenti: su un totale di 1 081 milioni di euro, la pubblicità televisiva rappresentava all'incirca il 50 %, la pubblicità radiotrasmessa il 4 %, giornali e riviste il 46 %.

Quanto agli introiti degli organismi di radiodiffusione, la stessa fonte indica che nella Comunità le emittenti di servizio pubblico (comprese le stazioni radio) hanno registrato nel 2000 entrate pubblicitarie pari a circa 5 487 milioni di euro (20,8% del totale delle entrate). Per le emittenti private (comprese le stazioni radio) le entrate pubblicitarie sono state di 20 196 milioni (56,2% del totale delle entrate). Per la Grecia non sono disponibili dati dettagliati.

(¹) GU C 320 del 15.11.2001.

(²) Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, modificata dalla direttiva 85/413/CEE della Commissione del 24 luglio 1985, dalla direttiva 93/84/CEE della Commissione del 30 settembre 1993 e dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000, GU L 195 del 29.7.1980.

(2002/C 301 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1778/02

di **Laura González Álvarez (GUE/NGL)** alla Commissione

(24 giugno 2002)

Oggetto: Esclusione del Valle di Arreu dalla proposta di LIC e ampliamento della stazione di sci di Baqueira-Beret

Nel 1999 è stato presentato il progetto di ampliamento della stazione di sci di Baqueira-Beret sui Pirenei presso Lérida (Catalogna, Spagna). Il progetto, promosso dall'impresa privata Baqueira-Beret S.A., occupava la Valle di Arreu, a quel momento inclusa nel LIC per la regione geografica alpina (ES5130003). Infine, il progetto è stato ritirato con una dichiarazione di impatto ambientale negativa.

Nell'agosto 2001 Baqueira-Beret S.A. ha presentato un nuovo progetto di ampliamento della stazione di sci che occuperebbe un'importante estensione di terreno della Valle di Arreu e del pLIC Aigüestortes (ES513002). Di fronte a una dichiarazione di impatto ambientale positiva rispetto a quest'ultimo progetto e all'approvazione delle procedure amministrative che consentono l'esecuzione dell'ampliamento della stazione di sci sulla Valle di Arreu, il WWF/Spagna ha presentato una denuncia alla Commissione (riferimento. 2002/4204, SG(2002)A1912).

La Commissione è a conoscenza di detto progetto di ampliamento di Baqueira-Beret e dei fatti denunciati dal WWF/Spagna nella sua denuncia?

La Commissione è consapevole del fatto che detto progetto interessa contemporaneamente LIC alpini e una IBA, proposti conformemente alla direttiva sugli habitats e gli uccelli?

La Commissione è a conoscenza delle modifiche apportate dalle Regioni dello Stato spagnolo nelle loro proposte di Luoghi per la Rete Natura 2000, che escludono zone precedentemente protette per favorire la realizzazione di progetti che non hanno relazione diretta con la gestione del luogo né sono necessari al medesimo (paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (¹)), senza necessità di sottoporli a un'adeguata valutazione di impatto ambientale?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(18 luglio 2002)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1498/02 degli Onorevoli De Roo, Mayol i Raynal e Mendiluce Pereiro (¹).

(¹) GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 217.